

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2234)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 24 luglio 1975 (V. Stampato n. 3689)

**d'iniziativa dei deputati LO BELLO, LATTANZIO, ASCARI RACCAGNI, DI GIESI,
DI VAGNO, PENNACCHINI, TANTALO e IOZZELLI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 luglio 1975*

Costruzione di impianti sportivi nel Mezzogiorno

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere a suo totale carico le spese per la realizzazione, da parte degli enti locali e loro consorzi, delle opere, attrezzature e impianti per l'esercizio di attività sportive di formazione, previsti dai progetti speciali di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 2.

Gli impianti di formazione sportiva di cui alla presente legge nei comuni del Mezzogiorno e loro consorzi, superiori ai 10.000

abitanti, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

1) impianti all'aperto ad uso multiplo per l'atletica leggera, la pallacanestro, la palla a volo, il tennis, il pattinaggio, la palla a mano e il rugby;

2) palestre coperte di esercizio sportivo, utilizzabili anche per la pallacanestro, la palla a volo, la scherma, il pugilato e la lotta;

3) piscine coperte con dimensioni massime di metri 25 per 15;

4) installazioni, percorsi, attrezzature fisse e mobili, spogliatoi e servizi per le attività ricreative e sportive nelle aree di verde pubblico esistenti o in progetto;

5) impianti fissi per il canottaggio e la canoa.

L'uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere data priorità alle attività formative e ricreative, ivi comprese quelle scolastiche.

I comuni e i loro consorzi uniformano, ai fini della presente legge, la loro attività ai principi del decentramento e della partecipazione di cittadini alla gestione diretta degli impianti con l'apporto delle associazioni sportive.

Art. 3.

La ripartizione delle somme previste dai progetti speciali per gli impianti sportivi, di intesa con le Regioni e gli enti locali, deve essere proporzionale alla popolazione delle singole province interessate e dare priorità ai comuni e ai loro consorzi e ai quartieri particolarmente popolosi carenti di impianti sportivi di base.

Le Regioni sono tenute a presentare i programmi di cui alla presente legge entro due mesi dalla richiesta della Cassa per il Mezzogiorno. In caso di inadempienza provvederà di ufficio la Cassa stessa.

Al fine di ottenere una equa ripartizione dei finanziamenti dovrà essere tenuto conto altresì degli interventi già effettuati dalla Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di impianti sportivi.